


CODICE COMUNE 11018	Delibera	numero	d a t a
 <i>Città di MAGENTA</i>	C.C.	10	23/03/2016

OGGETTO: MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima convocazione

L'anno duemilasedici (2016), addì ventitre del mese di Marzo, alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare della Città in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del sig. Eleonora Preti, **presidente** si e' riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Segretario Generale Dott. **Giacomo Andolina**.

1.	INVERNIZZI GIANMARCO	Sindaco	SI
2.	COMUNALE VINCENZO		SI
3.	GALEAZZI EUGENIO		SI
4.	MENGONI ELISABETTA		SI
5.	PRETI ELEONORA		SI
6.	COLOMBO MARIA ANGELA		SI
7.	SCIGLIANO RITA		SI
8.	MAINO MADDALENA LUISA		SI
9.	AMBROSIO ELISABETTA		SI
10.	TOMASSINI TIZIANO		SI
11.	VULCANO MANUEL		SI
12.	VIGLIO NATALE MAURIZIO		SI
13.	MORABITO ROCCO		SI
14.	LAMI GIOVANNI		SI
15.	SGARELLA detto LANTICINA FELICE		SI
16.	GELLI SIMONE		SI
17.	GARANZINI GIUSEPPE		SI

Presenti n. 17 assenti n. 0

CITTA' DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 23/03/2016

DELIBERA N. 10

OGGETTO: MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

- **VISTO** l'art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

- **RICHIAMATO** il D.M. 1° marzo 2016 che ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli Enti Locali;

- **VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria IMU;

- **VISTO** l'art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e da una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

- **RILEVATO** che l'art. 1 comma 682 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 dispone che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC,.....”* ;

- **CONSIDERATO** che l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) lascia comunque salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, a norma dell'art. 1 comma 703 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

- **VISTA** la legge di stabilità 2016 – legge 28 dicembre 2015 n. 208 -, che ha introdotto delle modifiche legislative alle norme regolanti l'applicazione della I.U.C. e di conseguenza anche dell'IMU;

- **RITENUTO**, per quanto sopra evidenziato, di dover modificare il testo del regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30 luglio 2014 al fine di adeguarlo alla attuale normativa dando atto che per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 ;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Viglio, Morabito, Lami, Sgarella Detto Lanticina, Gelli) e n. 1 astenuto (Vulcano), resi con sistema elettronico da n. 17 Consiglieri presenti e n. 16 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- Di approvare il nuovo regolamento **dell'Imposta Municipale Propria (IMU)**, allegato alla presente deliberazione, con tutte le modifiche rispetto a quello approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30 luglio 2014 ;
- Di dare atto che tutte le modifiche introdotte dalla legge 28/12/2015 n. 208, legge di stabilità 2016, entreranno in vigore dal **1° gennaio 2016**.
- Di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Successivamente con separata votazione:

Con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Viglio, Morabito, Lami, Sgarella Detto Lanticina, Gelli) e n. 1 astenuto (Vulcano), resi con sistema elettronico da n. 17 Consiglieri presenti e n. 16 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Delibera C.C. n. 10 in data 23/03/2016

OGGETTO:MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE del C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Eleonora Preti

Dott. Giacomo Andolina

--

ORIGINALE

--



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 17**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/03/2016

Il Responsabile di Settore
Dott. Davide Fara

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/03/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Davide Fara

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Giacomo Andolina;1;288777
Eleonora Preti;2;1517526



CITTA di MAGENTA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – (IMU)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

N.B. – In grassetto sono evidenziate le variazioni rispetto al Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30 luglio 2014

SOMMARIO

<u>Articolo 1</u>	<u>OGGETTO</u>	<u>pg. 3</u>
<u>Articolo 2</u>	<u>PRESUPPOSTO ED APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA</u>	<u>pg. 3/4</u>
<u>Articolo 3</u>	<u>DEFINIZIONI</u>	<u>pg. 4/5</u>
<u>Articolo 4</u>	<u>SOGGETTI ATTIVI</u>	<u>pg.5</u>
<u>Articolo 5</u>	<u>SOGGETTI PASSIVI</u>	<u>pg.6</u>
<u>Articolo 6</u>	<u>BASE IMPONIBILE</u>	<u>pg. 6/7</u>
<u>Articolo 7</u>	<u>DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA</u>	<u>pg.7</u>
<u>Articolo 8</u>	<u>DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE</u>	<u>pg.7/8</u>
<u>Articolo 9</u>	<u>ESENZIONI</u>	<u>pg.8/9</u>
<u>Articolo 10</u>	<u>RIDUZIONI</u>	<u>pg.9/10</u>
<u>Articolo 11</u>	<u>VERSAMENTO DELL'IMPOSTA</u>	<u>pg.10/11</u>
<u>Articolo 12</u>	<u>DICHIARAZIONE</u>	<u>pg. 11</u>
<u>Articolo 13</u>	<u>ATTESTAZIONE</u>	<u>pg.11/12</u>
<u>Articolo 14</u>	<u>APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA AGLI ENTI NON COMMERCIALI</u>	<u>pg.12</u>
<u>Articolo 15</u>	<u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	<u>pg. 13</u>
<u>Articolo 16</u>	<u>EFFICACIA</u>	<u>pg. 13</u>

TITOLO I

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta municipale propria (I.M.U) nel Comune di Magenta a norma dell'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito "Decreto"), convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, in base alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (di seguito "D.Lgs. 23/2011") e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ove richiamate

Il presente regolamento recepisce anche le modifiche introdotte alla legislazione in materia dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Il presente regolamento è emanato secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e i regolamentari vigenti.

Art. 2 – Presupposto ed applicazione dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, nonché di terreni, anche se incolti.

2. Restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; i soggetti richiamati dal comma 1, lettera b), sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

3. In deroga al comma 1, l'imposta non si applica:

a) all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione stabilite nella deliberazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento;

b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari , **ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**

- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) all'unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 -n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

- a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di

espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 4 – Soggetti attivi

- 1.** Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Magenta relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
- 2.** Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
- 3.** È riservata allo Stato la quota di imposta applicando alla base imponibile degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base dello 0,76 per cento. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dal Comune siti sul proprio territorio.
- 4.** Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi alla quota erariale si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria, come disciplinate dal presente regolamento e dal regolamento IUC . Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. *[Fermo restando quanto disposto dall'art. 2 comma 3 lettera d) del presente Regolamento, ai sensi del comma 12- quinquies dell'art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, ai soli fini IMU, l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione];*
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 6 – Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 7 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta, nei limiti della normativa vigente, sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. La deliberazione di cui al punto precedente individua le categorie di immobili o soggetti passivi, per i quali l'aliquota base è aumentata o ridotta nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente.

Art. 8 – Detrazioni per abitazione principale e pertinenze

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione si applica alla quota per la quale tale detrazione si verifica in capo a ciascun titolare.

3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso, non si potrà stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

4. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

5. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o che venga locata per consentire il pagamento della retta di ricovero previa presentazione di apposita attestazione a firma del ricoverato o da un suo familiare, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione.

Art. 9 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222 alle condizioni di cui all'art. 14 del presente Regolamento;
- h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- i) i terreni agricoli:**
 - a) posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella Previdenza Agricola;**
 - b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.**

Art. 10 – Riduzioni

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le caratteristiche definite all'art. 3.1.12 del vigente Regolamento Locale di Igiene e s.m.i.
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a**

condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Magenta in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel Comune di Magenta un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita con la deliberazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, è ridotta al 75 per cento.

TITOLO II

ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 11 – Versamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta, dai soggetti passivi, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purchè persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale

conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico di cui all'art. 1 co. 3 D.Lgs. 360/1998 alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta a norma dell'art. 13 comma 13bis D.L. 6.12.2011, n. 201. In caso di mancata pubblicazione entro il termine ivi previsto, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o con apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 con la precisazione che tale importo minimo di versamento deve essere riferito all'importo dovuto dal contribuente e non all'importo dovuto per ogni singolo immobile dotato di un proprio codice tributo.

Art. 12 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

3. La dichiarazione può essere presentata anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 13 – Attestazione

1. Ai fini dell'applicazione di aliquote ridotte, in relazione alle fattispecie individuate da delibera di Consiglio Comunale, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari.

2. L'attestazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di insorgenza dei requisiti richiesti per beneficiare del trattamento agevolato. Qualora sia trasmessa successivamente, il beneficio dell'aliquota agevolata decorre dal novantesimo giorno antecedente la data di trasmissione dell'attestazione stessa. L'aliquota ridotta sarà applicata con effetto dalla data in cui sussistono i requisiti per l'agevolazione, indicata dal contribuente.

3. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle aliquote agevolate, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di cui ai commi 1 e 2.

Art. 14 - Applicazione dell'imposta agli enti non commerciali

1. Sono esenti gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, con modalità non commerciali secondo i requisiti, generali e di settore, di cui al Decreto Min. Economia e Finanze del 19 novembre 2012 n. 200.

2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. La restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, dovrà essere invece accatastata, secondo le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.

TITOLO III
PERIODO TRANSITORIO e DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

Art. 16 – Efficacia

1. Il presente regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Le nuove norme legislative introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.

COMUNE DI MAGENTA
PIAZZA FORMENTI n° 3
20013 MAGENTA (MI)

Varese, il 10 marzo 2016

Il Collegio dei Revisori, viste ed esaminate le bozze di delibere di Consiglio Comunale relative ai regolamenti IMU, TASI, IUC, TARI, che recepiscono gli adeguamenti normativi e sulle quali deve essere espresso il parere del Collegio dei Revisori,

Ai sensi dell'art. 239, 1° comma lettera b) n. 7 del D.Lgs 267/2000

ESPRIME


Parere favorevole all'approvazione dei regolamenti in argomento

Il Collegio Dei Revisori

Rag. Pasquale Pizzi



Dott. Piero Morandini



Dott.ssa Laura Raimondi

